Assicurativo.it

Decreto 24 maggio 2001, n. 274

di Spataro

Criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi.

del su Assicurativo.it, oggi e' il 17.05.2024

Decreto 24 maggio 2001, n. 274 Criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi. Il Ministro dellâ€™Industria del Commercio e dellâ€™Artigianato Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti; Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare lâ€™articolo 2, comma 3, che prevede il cofinanziamento da parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti di programmi di informazione e orientamento promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi; Visto il medesimo articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57 citata, che prevede che con decreto del Ministro dellâ€™Industria sono stabiliti modalitÃ e criteri del predetto cofinanziamento; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3, sulla disciplina dellâ€™attivitÃ di Governo e sullâ€™ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Sentito il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, istituito dallâ€™articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281 ; Udito il parere n. 114/2001 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nellâ€™adunanza del 23 aprile 2001; Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio del Ministri rilasciato con nota n. 31890/4.13.130 del 22 maggio 2001, ai sensi dellâ€™articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; ADOTTA Il seguente regolamento: Art.1 Soggetti beneficiari 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, per la realizzazione di programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi, con particolare riferimento alle procedure di assicurazione obbligatoria della responsabilitÃ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, possono chiedere il cofinanziamento da parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, di seguito denominato CNCU. Art. 2 Procedure 1. Il CNCU indica annualmente, a valere sulle disponibilitÃ finanziarie assegnategli dallâ€™articolo 7 della legge 30 luglio 1998, n. 281, la somma da destinare al cofinaziamento dei suddetti programmi, determina la percentuale di contributo nonchÃ© lâ€™importo massimo erogabile per ciascun programma. 2. Il Ministro delle AttivitÃ Produttive emana le direttive relative alle modalitÃ di presentazione dei programmi, alle procedure per la valutazione e la scelta degli stessi e ai criteri di erogazione del contributo. 3. Il CNCU presenta con cadenza annuale una relazione alla Direzione generale per lâ€™armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero delle AttivitÃ Produttive sui cofinanziamenti erogati nonchÃ¨ sui monitoraggi compiuti con riferimento al raggiungimento degli scopi previsti 2 Art. 3 Criteri di valutazione 1. I programmi sono ammessi al cofinanziamento in base ai seguenti criteri di valutazione: a) miglioramento della conoscenza delle offerte delle compagnie assicurative ai fini dellâ€™orientamento da parte dellâ€™utente su tipologie, tariffe, benefici, clausole dei contratti assicurativi; b) rilevanza e attitudine a produrre effetti durevoli; c) rilevanza territoriale del programma; d) utilizzo di mezzi di comunicazione, anche con la creazione o lâ€™adeguamento di siti informativi telematici; e) costo del programma in rapporto agli obiettivi perseguiti; f) sviluppo della cooperazione tra associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti per una informazione coordinata. Art. 4 Commissione di valutazione dei programmi 1. Il Ministero delle AttivitÃ Produttive nomina una Commissione, composta da cinque funzionari di cui almeno tre dirigenti, con il compito di valutare, secondo le modalitÃ stabilite dalla direttiva di cui allâ€™articolo 2, lâ€™idoneitÃ dei singoli programmi di cofinaziamento e di redigere lâ€™elenco dei programmi ammissibili, ai fini dellâ€™erogazione del contributo da parte del CNCU. 2. Qualora le disponibilitÃ f

- G.U.

Hai letto: Decreto 24 maggio 2001, n. 274

Approfondimenti: Legge > Finanziamenti >

Commenti - Segnalazioni - Home Assicurativo.it